

Determina n. 01/2017 del 29/09/2017

Prot. n. 0056840

**OGGETTO: Sospensione temporanea e cautelativa** della raccolta e commercializzazione dei molluschi bivalvi della specie **Mitili** (*Mytilus galloprovincialis*) **nell'allevamento 005VE079**, sito **nell'ambito 10M003** (tratto di mare di batimetria superiore a tre metri, da foce fiume Livenza a foce fiume Sile).

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l'Allegato II, Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l'autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana

VISTO il Regolamento CE n. 882/2004 che fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"

VISTO il D.Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni

VISTA la nota della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot. n. 369252 del 04/09/2017, con la quale si specifica che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi, e i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente quale Autorità Competente Locale

PRESO ATTO dell'esito analitico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Rapporto di Prova n. 17CHI\_A/3081 del 28/09/2017, di cui al campione di Mitili (*Mytilus galloprovincialis*) prelevato in data 21/09/2017 con n. di verbale 050110-1700140301B dal Servizio Veterinario di cui sopra nell'ambito di monitoraggio 10M003, allevamento 005VE079, risultato non conforme per Biotossine Marine Liposolubili - Acido Okadaico ( $202 \pm 63$  µg equival. OA/kg)

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di **sospensione temporanea e cautelativa** dei molluschi bivalvi della specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*) nell'allevamento in concessione registrato con il numero 005VE079, sito all'interno dell'ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri, compreso da fiume Livenza a fiume Sile)

## PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica
  - a. la **sospensione temporanea e cautelativa della raccolta** e della commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi della specie **MITILI** (*Mytilus galloprovincialis*) **nell'allevamento 005VE079**, sito nell'**ambito di monitoraggio 10M003** (tratto di mare di batimetria superiore a tre metri, compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei molluschi bivalvi vivi nel sito di produzione e raccolta registrato con il numero 005VE079.
2. la Città Metropolitana di Venezia, le Capitanerie di Porto di Venezia, di Caorle e Jesolo-Cavallino e le Forze dell'Ordine cui viene notificata la Determina sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della presente Determina
3. il Servizio Veterinario dell'AULSS 4 è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto
4. la violazione della presente Determina è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti) e dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato)

## DISPONE

che copia della presente Determina 01/2017 sia notificata alle imprese interessate:

Codice allevamento	Impresa	PEC
<b>005VE079</b>	<b>Aquatec S.A. sri</b>	<b>Aquatec@pec.it</b>

e sia trasmessa, per competenza, a:

- **Autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio (Capitanerie di Porto di Venezia, di Caorle, di Jesolo-Cavallino e Città Metropolitana di Venezia)**
- **Stazioni Carabinieri di Caorle, Eraclea e Jesolo e Guardia di Finanza Unità Operativa Navale di Caorle**
- **Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione del Veneto**
- **tutti gli indirizzi di cui al protocollo imposto dalla Regione Veneto**

**Il Direttore Generale**

**dott. Carlo Bramezza**



Signed by  
Carlo  
Bramezza  
C = IT  
OU = Ufss 10  
Veneto  
Orientale  
C = Ufss 10  
Veneto  
Orientale;0  
2799490277